



REGIONE TOSCANA



Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 5 luglio 2017

Contributi per l'anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016

	FIRMA
EUGENIO GIANI – PRESIDENTE	2
LUCIA DE ROBERTIS – VICEPRESIDENTE	here Jelle Skin
MARCO STELLA – VICEPRESIDENTE	
GIOVANNI DONZELLI – CONSIGLIERE SEGRETARIO	9
ANTONIO MAZZEO – CONSIGLIERE SEGRETARIO	Au (olle

Proposta di legge

Contributi per l'anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016

Sommario

Preambolo

- Art. 1 Contributi per l'anno 2017. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 46/2016.
- Art. 2 Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 46/2016.
- Art. 3 Entrata in vigore.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m) dello Statuto;

Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);

Considerato quanto segue:

- 1. il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della regione ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato;
- 2. è opportuno anche per l'anno 2017 promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo in borghi, città e castelli per turisti;
- 3. è opportuno rinnovare anche per l'anno 2017 la concessione di contributi previsti dalla l.r. 46/2016;
- 4. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, ed in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure entro il 31 dicembre 2017, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino della Regione Toscana.

Approva la presente legge:

Contributi per l'anno 2017. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 46/2016

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana) è inserito il seguente:

"6 bis

Contributi per l'anno 2017

- 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all'articolo 2 anche per l'anno 2017.
- 2. Ai fini del rispetto delle procedure di cui agli articoli 2, 3 e 6, per l'anno 2017:
- a) il termine di cui al comma 4 dell'articolo 2 è il 30 settembre 2017;
- b) il termine di cui alla lettera c, comma 2 dell'articolo 3 è il 31 dicembre 2019;
- c) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 6 è il 31 dicembre 2017;
- d) il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 è il 31 gennaio 2020.
- 3. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto l'intero ammontare del finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all'articolo 2 della presente legge per l'anno 2016".

Art. 2

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 9 della I.r. 46/2016

- 1. Dopo il comma 2, dell'articolo 9, della l.r. 46/2016, è inserito il seguente:
- "2 bis. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'articolo 6 bis, si fa fronte per l'esercizio 2017, con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017- 2019 del Consiglio regionale, di cui alla Missione di spesa 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese di investimento" per l'importo massimo di euro 900.000".

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Proposta di legge

"Contributi per l'anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla I.r. 46/2016."

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge è volta ad estendere anche per l'anno 2017 la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana).

L'articolo 1 inserisce l'articolo 6 bis nella l.r. 46/2016. Tale articolo prevede :

- al comma 1, l'autorizzazione al consiglio regionale a concedere i contributi una tantum di cui all'articolo 2 anche per l'anno 2017;
- al comma 2, l'aggiornamento dei termini da rispettare nella procedura prevista per la concessione dei contributi per l'anno 2017.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria.

L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

(Art. 17 Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008")

Proposta di legge d'iniziativa dell'Ufficio di Presidenza

Co	ontributi per l'anno 2017 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/201	6					
Tipolo	Tipologia della proposta di legge:						
Indica	re con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:						
a)	prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettiv raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regio rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risors destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) L.R. 1/2015)	nali					
b)	dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) L.R. 1/2015)	X					
c)	prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regiona modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziam attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o medi la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), L.R. 1/2015)	enti					

Oneri previsti:

- complessivi Euro 900.000,00
- articolazione per anno del bilancio di previsione e per missioni/programmi:

d) varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) L.R. 1/2015)

Missione/Programma Uscita	Anno2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
Missione 20 – Programma 3	900.000,00	0	0	900.000,00
- Titolo 2				_
Totale	900.000,00	0	0	900.000,00

spesa annua a regime: spesa una tantum esercizio 2017

oneri di gestione: nessuno

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

La proposta di legge è volta ad estendere anche per l'anno 2017 la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 1 agosto 2016, n. 4 (Città murate della Toscana). Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della regione ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato. Si è ritenuto opportuno anche per l'anno 2017 promuovere e valorizzare l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo in borghi, città e castelli per turisti, rinnovando la concessione dei contributi previsti nella citata legge regionale 1 agosto 2016, n. 4 La presentazione della proposta di legge in oggetto prevede un finanziamento previsto a favore delle città murate per l'anno 2017 di euro 900.000.

Analisi quantitativa

(traduzione in dati numerici, anche con rappresentazione in una o più tabelle, dell'analisi qualitativa precedente)

Vedi sezione precedente

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1	variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:			
	1.1.1	utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziam provvedimenti legislativi in corso	ento di	
		Missione 20 Programma 3 Titolo 2	X	
	1.1.2	utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per le spese impreviste UPB n.		
	1.1.3	utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi findestinati ad altri settori di spesa UPB n	nanziari	
		•••••		
1.2	varia:	zione al bilancio di previsione (1ºannualità) vigente con risorse reperite e entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:	tramite	
	1.2.1.	istituzione di una nuova UPB di entrata Titolo di Entrata, Categoria		
	1.2.2			
1.3	coper UPB	tura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di s	pesa:	
	OLD	11.	1 !	

	1.4	_	ntazione esatta al bilancio annuale vigente: one 20 Programma 3 Titolo 2	X
2	GL FU	I ONE	ERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESE e la copertura finanziaria si realizza attraverso:	RCIZI
	2.1	varia	zione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre	UPB:
		2.1.1	utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziame provvedimenti legislativi in corso Anno, UPB n.	nto di □
		2.1.2		
•		2.1.3		anziari
	2.2		zione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove en mento di quelle previste in una determinata UPB:	trate o
		2.2.1	istituzione di una nuova UPB di entrata Anno, Titolo di Entrata, Categoria	
		2.2.2		
	2.3		tura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di sp , UPB n	esa:
	2.4	impu Anno	tazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente:, UPB n	
3	RIN	NŸIO A rcizi su	AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire ccessivi e non contiene automatismi di spesa	e dagli
1	PRI	ECENI7	A DELLA "CLALISOLA DI NON ONEDOSITA"	_